

Comune di **GROTTAZZOLINA**

Provincia di FERMO



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**(art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27.12.2013.
Legge di stabilità per l'anno 2014)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/06/2021

Modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2023

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Presupposto impositivo	3
Articolo 3 - Soggetto attivo	3
Articolo 4 - Gestione dei rifiuti urbani	4
Articolo 5 - Rifiuti speciali	4
Articolo 6 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	4
Articolo 7 - Soggetti passivi	5
Articolo 8 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo	5
Articolo 9 - Locali ed aree scoperte NON soggetti al tributo	6
Articolo 10 - Determinazione della base imponibile	7
Articolo 11 - Agevolazione per avvio al recupero dei rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico	9
Articolo 12 - Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	9
Articolo 13 - Agevolazione per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	11
Articolo 14 - Determinazione e approvazione delle tariffe	11
Articolo 15 - Articolazione delle tariffe del tributo	12
Articolo 16 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	12
Articolo 17 - Copertura costi di gestione	13
Articolo 18 - Scuole statali	13
Articolo 19 - Tributo provinciale	13
Articolo 20 - Utenze domestiche: riduzione per raccolta differenziata	14
Articolo 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	14
Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche	14
Articolo 22-bis - Altre riduzioni/esenzioni	15
Articolo 23 - Dichiarazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione	15
Articolo 24 - Riscossione	17
Articolo 25 - Funzionario responsabile	18
Articolo 26 - Rimborsi, verifiche ed accertamenti, sanzioni ed interessi, riscossione coattiva e contenzioso	18
Articolo 27 - Trattamento dei dati personali	18
Articolo 28 - Norme finali e di rinvio	18
Articolo 29 - Entrata in vigore	18
ALLEGATO 1 - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI	19

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, denominata TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dell'articolo 1, commi dal 639 al 668, della Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto della loro conferma ai sensi dell'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, integrandone la specifica normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di GROTTAZZOLINA, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Presupposto impositivo

1. *Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 17 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di GROTTAZZOLINA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4 - Gestione dei rifiuti urbani

1. ***La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.***
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, come modificato dal D.Lgs. 116/2020.

Articolo 5 - Rifiuti speciali

1. ***Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i., sono sempre considerati SPECIALI:***
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art.184 D.Lgs. n. 152/2006 (*vale a dire: "Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter"*);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184, D.Lgs. n. 152/2006 (*vale a dire: "Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter"*);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 art. 184, D.Lgs. n. 152/2006 (*vale a dire: "Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter"*);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 art.184, D.Lgs. n. 152/2006 (*vale a dire: "Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter"*);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. i veicoli fuori uso.

Articolo 6 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. la materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo **articolo 8**, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 8 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno

qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 9 - Locali ed aree scoperte NON soggetti al tributo

1. *Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:*

- a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:*

Utenze domestiche

- ✓ *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- ✓ *balconi e terrazze aperte;*
- ✓ *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- ✓ *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- ✓ *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;*
- ✓ *stalle e/o ricovero animali e simili;*
- ✓ *impianti di lavaggio;*

Utenze non domestiche

- ✓ *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
 - ✓ *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
 - ✓ *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;*
 - ✓ *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;*
 - c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.*

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di

variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo (ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo - opzionale). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine del 30/06, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Articolo 10 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali di altezza inferiore a 1,5 mt. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. A completamento delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'articolo 1 comma 647 della L. 27 dicembre 2013 n.147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma

647. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente).

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, come per le aree scoperte operative, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
6. ***Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio e sia oggettivamente impossibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile di norma è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. Va indicato nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.***

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Percentuale di riduzione
<i>TIPOGRAFIE</i>	40%
<i>FALEGNAMERIE</i>	50%
<i>AUTOCARROZZERIE</i>	60%
<i>AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI</i>	50%
<i>GOMMISTI</i>	50%
<i>AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO</i>	30%
<i>PASTICCERIE</i>	30%
<i>LAVANDERIE TINTORIE E PARRUCCHIERIE</i>	40%
<i>VERNICIATURA – GALVANOTECNICA</i>	50%
<i>OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA</i>	40%
<i>AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI</i>	20%

7. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
8. ***Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanza, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando piantina planimetrica catastale corredata da relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato con la specifica descrizione delle destinazioni d'uso espressa in metri quadri e ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzi la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità***

previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superficie di formazione dei rifiuti.

Articolo 11 - Agevolazione per avvio al recupero dei rifiuti urbani – uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. *Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione di una quota della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.*
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza **biennale**.
4. *La richiesta di uscita dal servizio pubblico deve essere presentata, attraverso apposito modulo predisposto dal comune, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, da inviare esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*
 - a. *i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*
 - b. *il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
 - c. *i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
 - d. *i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, corredata di idonea documentazione volta alla rappresentazione del procedimento di recupero dei propri rifiuti ed alla dimostrazione del non utilizzo del servizio pubblico comunale;*
 - e. *i dati identificativi della ditta/e che effettuerà/effettueranno il servizio di raccolta e dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui verranno conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

Articolo 12 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. *Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 11 comma 2 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.*
2. *Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione presentata attraverso apposito modulo predisposto dal comune da inviare*

esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta con il relativo codice ATECO;*
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, corredata di idonea documentazione volta alla rappresentazione del procedimento di recupero dei propri rifiuti ed alla dimostrazione del non utilizzo del servizio pubblico comunale;*
- e. i dati identificativi della ditta/e che effettuerà/effettueranno il servizio di raccolta e dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui verranno conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta);*
- f. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);*
- g. la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,*
- h. l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;*
- i. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).*

3. **La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.**
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. Entro il **31 gennaio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati,

salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte di **tariffa ridotta** viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota **ridotta** della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 13 - Agevolazione per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, c. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. ***Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.***
3. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. ***La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.***
5. ***La percentuale di riciclo viene determinata come rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione totale di riferimento individuata dai coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.***
6. ***Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune, corredata dalla documentazione prevista per Legge (contratto, fatture, formulari, MUD, SISTRI, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva.***

Articolo 14 - Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. ***Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo***

coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

6. *In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.*
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 15 - Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. *In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e della deliberazione n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:*
 - a. *la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;*
 - b. *dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
 - ✓ *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 31/12/2007, n. 248*
 - ✓ *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
 - ✓ *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
 - ✓ *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.*
3. *Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:*
 - a. *la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.*

Articolo 16 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.
2. *I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:*
 - a. *anziano dimorante in casa di riposo;*

- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi;*
c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 4. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, senza possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
 5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

Articolo 17 - Copertura costi di gestione

1. La TARI è istituita per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
4. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con la TARI includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati dal piano finanziario.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.

Articolo 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Articolo 19 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Articolo 20 - Utenze domestiche: riduzione per raccolta differenziata

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa TARI, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Si considerano valide le istanze già presentate. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Qualora a seguito di verifiche si attesti il non corretto e completo utilizzo della compostiera come previsto dal Regolamento o si verifichi il conferimento di frazione organica al Servizio Pubblico, i soggetti abilitati alla vigilanza, così come individuati nel Regolamento comunale sul compostaggio domestico, accertata la violazione, trasmetteranno l'elenco dei trasgressori agli Uffici tributari comunali che avranno cura di procedere al recupero del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano a licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 22 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 50%;

- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 50%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Articolo 22-bis – Altre riduzioni/esenzioni

- 1. Sono esenti dalla corresponsione della tassa le utenze domestiche e non domestiche che presentano locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati e ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività.**
- 2. Sono altresì esenti gli edifici o loro parti adibiti al culto di qualsiasi professione religiosa esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annessi destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche etc.;**
- 3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti devono essere richieste con specifica dichiarazione di inizio e/o variazione, da presentare nelle modalità specificate all'articolo 24 del presente regolamento.**

Articolo 23 - Dichiarazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione

- 1. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.**
- 2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superficie dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Tarsu). “In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212”.**
- 3. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.**

4. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune, ovvero scaricabile dal sito istituzionale comunale www.comune.grottazzolina.ap.it; tale modello, debitamente compilato e firmato deve essere consegnato a mano all'ufficio tributi del Comune che rilascerà ricevuta, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
6. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiari delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'Anagrafe Comunale.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche*
 - a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. numero degli occupanti i locali;
 - e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.
 - Utenze non domestiche*
 - a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
8. ***Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.***
9. ***Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 8, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.***
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
11. ***Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 8, ovvero dalla data di presentazione della***

richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Articolo 24 - Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. La trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due con cadenza semestrale, scadenti il giorno 16 del mese di giugno e il giorno 16 del mese di dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il Consiglio Comunale può deliberare, per motivi straordinari, scadenze di pagamento diverse da quelle di cui al comma 4.
6. ***Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti casi:***
 - ✓ ***agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;***
 - ✓ ***a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;***
 - ✓ ***qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.***

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

9. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta. Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:*
- ✓ *Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;*
 - ✓ *Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato all'indicatore riportato al comma 28.3 TQRIF.*
10. *Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a centoventi (120) giorni lavorativi, ed è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.*

Articolo 25 - Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, *che potrà rappresentare l'Ente* in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 26 - Rimborsi, verifiche ed accertamenti, sanzioni ed interessi, riscossione coattiva e contenzioso

1. In materia di rimborsi, verifiche e accertamenti, sanzioni e interessi, riscossione coattiva e contenzioso si applicano le disposizioni previste nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.07.2020.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

1. *I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.*

Articolo 28 - Norme finali e di rinvio

1. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.*
2. *Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.*
3. *Le norme del presente regolamento recepiscono le direttive impartite dall'ARERA con la delibera 15/2022 e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto con decorrenza 1° gennaio 2023.*
4. *I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.*

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. *Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.*

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE	
Cod.	CATEGORIA 30 - ABITAZIONI PRIVATE – ATTIVITA' ALBERGHIERE
	Sottocategoria 1.00 - Abitazioni private
31.01	Abitazioni e garage ad uso privato (1 occupante)
31.01	Abitazioni e garage ad uso privato (2 occupanti)
31.01	Abitazioni e garage ad uso privato (3 occupanti)
31.01	Abitazioni e garage ad uso privato (4 occupanti)
31.01	Abitazioni e garage ad uso privato (5 occupanti)
31.01	Abitazioni e garage ad uso privato (6 occupanti e oltre)
31.03	Abitazione e garage tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo condotte da soggetti non residenti nell'immobile (riduzione 50% sulla tariffa 3 componenti)
31.04	Abitazione e garage dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) o comunque da cittadini che risiedano o dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche (riduzione 50% sulla tariffa 3 componenti)
31.06	Collettività e convivenze

UTENZE NON DOMESTICHE	
Cod.	CATEGORIA 10 - ATTIVITA' CULTURALI, ASSOCIATIVE E RICREATIVE
	Sottocategoria 1.00 - Attività Culturali
11.01	Musei
11.02	Archivi
11.03	Biblioteche
11.04	Mostre d'arte
11.05	Sale teatrali
11.06	Sale cinematografiche
	Sottocategoria 2.00 – Attività associative
12.01	Sedi di associazioni
	Sottocategoria 3.00 - Attività ricreative e di spettacolo

13.01	Sale giochi
13.02	Sale da ballo
13.03	Discoteche
13.04	Locali notturni
13.05	Campi da tennis
13.06	Bocciodromi
13.07	Palestre
	Sottocategoria 4.00 - Depositi
14.01	Autonomi depositi di stoccaggio
	Sottocategoria 5.00 - Aree scoperte operative
15.01	Distributori di carburanti
15.02	Impianti di autolavaggio
15.03	Parcheggi
	CATEGORIA 20 - COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE – AREE RICREATIVO-TURISTICHE
	Sottocategoria 1.00 - Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive
21.01	Edilizia
21.02	Legname
21.03	Bestiame
21.04	Tessuti
21.05	Legumi, Cereali, Alimentari, Frutta e verdura
21.06	Macchine ed attrezzature varie
21.07	Prodotti per l'agricoltura
21.08	Prodotti chimici
	Sottocategoria 2.00 - Aree ricreativo - turistiche
22.01	Campeggi
22.03	Altri complessi attrezzati
	Sottocategoria 3.00 - Aree scoperte operative
23.01	Parcheggi
23.02	Altre aree scoperte operative
	CATEGORIA 30 - ABITAZIONI PRIVATE – ATTIVITA' ALBERGHIERE
	Sottocategoria 2.00 - Attività alberghiere

32.01	Alberghi
32.02	Pensioni, locande
	Sottocategoria 3.00 - Aree scoperte operative
33.01	Parcheggi
33.02	Altre aree scoperte operative
	CATEGORIA 40 - ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI – CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI
	Sottocategoria 1.00 - Agricoltura
41.01	Esercizio e noleggio mezzi agricoli
41.02	Allevamento
41.03	Trasformazione conservazione e produzione prod. agricoli
	Sottocategoria 2.00 - Trasporti, magazzinaggio e comunicazione
42.01	Trasporto di persone
42.02	Trasporto di merci
	Sottocategoria 3.00 - Intermediazione e prestazione di servizi
43.01	Intermediari di Commercio
43.02	Autoscuole, agenzie di assicurazioni, immobiliari e simili
43.03	Informatica
43.04	Banche e Casse di risparmio
43.05	Studi medici, tecnici, legali, commerciali, artistici, di consulenza e di servizi vari
43.06	Lavanderie
43.07	Altri uffici
	Sottocategoria 4.00 - Pubblica Amministrazione
44.01	Attività generali della pubblica amministrazione
	Sottocategoria 5.00 - Sanità ed altri servizi sociali
45.01	Asili nido
	Sottocategoria 6.00 - Circoli sportivi e ricreativi
46.01	Circoli sportivi e ricreativi
	Sottocategoria 7.00 - Aree scoperte operative
47.01	Parcheggi
47.02	Altre aree scoperte operative

CATEGORIA 50 - ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI	
Sottocategoria 1.00 - Attività di produzione artigianale o industriale	
51.01	Lavorazione di prodotti alimentari
51.02	Produzione e lavorazione materiali tessili
51.03	Lavorazione del legno
51.04	Lavorazione articoli in gomma o materie plastiche
51.05	Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi installazione, montaggio, riparazione e manutenzione
51.06	Impiantistica (elettricisti, idraulici e simili)
51.07	Produzione e lavorazione apparecchiature elettroniche ed elettriche
51.08	Produzione e lavorazione materiali per l'edilizia
51.09	Riparazione e demolizione veicoli a motore, elettrauto, carrozzerie
51.10	Estetiste, parrucchieri, barbieri
51.11	Orologerie e gioiellerie
51.12	Lavorazione ferro, alluminio e metalliche in genere
51.13	Lavorazione di carta, prodotti di stampa ed editoria
51.14	Lavorazioni galvaniche e chimiche
51.15	Lavorazione del vetro
51.16	Artigianato edile
Sottocategoria 2.00 - Lavorazione calzature e prodotti in pelle	
52.01	Tomaifici e simili
52.02	Calzaturifici
52.03	Trancerie e simili
52.04	Modellisti e simili
52.05	Produzione forme, fondi e simili
52.06	Solettifici e simili
Sottocategoria 3.00 - Commercio al dettaglio di beni non deperibili	
53.01	Cartoleria, articoli di bigiotteria, profumeria e sanitaria, farmacie, articoli da regalo, giocattoli, dischi e video, giornali e riviste, tabaccherie
53.02	Intimo, abbigliamento, mercerie, calzature e pelletterie
53.03	Ferramenta, idrosanitari e materiali edili
53.04	Mobili e arredamenti
53.05	Prodotti ed accessori per mezzi di trasporto

53.06	Radio – T.V., elettrodomestici
	Sottocategoria 4.00 - Aree scoperte operative
54.01	Parcheggi
54.02	Altre aree scoperte operative
	CATEGORIA 60 - PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI
	Sottocategoria 1.00 - Pubblici esercizi
61.01	Ristoranti, pizzerie, rosticcerie
61.02	Bar e gelaterie
	Sottocategoria 2.00 - Commercio al dettaglio di beni alimentari o deperibili
62.01	Generi alimentari
62.02	Macellerie
62.03	Piante e fiori
62.04	Frutta e verdura
62.05	Pescherie
	Sottocategoria 3.00 - Aree scoperte operative
63.01	Parcheggi
63.02	Altre aree scoperte operative